



**Schema di Regolamento per il servizio
di acquedotto nell'Ambito Territoriale
Ottimale della Provincia di Como**

Premessa

Con riferimento all'art. 107 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il presente elaborato costituisce il regolamento per il servizio di acquedotto da applicare nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como, dalla data di affidamento di tale servizio al Gestore unico.

Si precisa che, per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alle competenze dell'AEEGSI e si continuano ad applicarsi le norme tecniche di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche e integrazioni.

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.	5
ART. 1. Ambito ed efficacia.....	5
ART. 2. Oggetto.....	5
ART. 3. Definizioni.	5
ART. 4. Competenze del Gestore.....	7
ART. 5. Competenze del Comune.	7
ART. 6. Competenze dell'Ufficio d'Ambito.....	7
ART. 7. Competenze dell'Utente.....	8
ART. 8. Corretto e razionale uso dell'acqua.	8
ART. 9. Garanzie per il rispetto della qualità dell'acqua destinata al consumo umano.....	8
TITOLO II - DISCIPLINA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO.	9
ART. 10. Diritto alla fornitura.....	9
ART. 11. Modalità di fornitura.	9
ART. 12. Tipologie di forniture.....	9
ART. 13. Utenze ad uso pubblico.....	9
ART. 14. Utenze ad uso privato.	10
ART. 15. Utenze provvisorie.	10
ART. 16. Principi regolatori del contratto.....	10
ART. 17. Stipula del contratto di fornitura.	11
ART. 18. Subentro dell'utenza.....	12
ART. 19. Divieto di subfornitura.....	12
ART. 20. Modifiche delle condizioni di fornitura.....	12
ART. 21. Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio.	13
ART. 22. Sospensione della fornitura a causa del comportamento dell'utente.....	13
ART. 23. Controlli.	14
ART. 24. Accesso alla proprietà privata.....	14
TITOLO III - DISPOSIZIONI TECNICHE.	15
ART. 25. Proprietà delle reti, degli allacciamenti e dei contatori.	15
ART. 26. Manutenzione delle reti, degli allacciamenti e dei contatori.....	15
ART. 27. Estensione e potenziamento delle reti acquedottistiche.	15
ART. 28. Impegni di fornitura.....	15
ART. 29. Ubicazione del contatore.....	16
ART. 30. Modalità di installazione del contatore.	16
ART. 31. Custodia del contatore.....	16
ART. 32. Lettura del contatore e determinazione dei consumi.....	16
ART. 33. Verifica richiesta dall'Utente.....	17
ART. 34. Sostituzione, spostamento e rimozione dei contatori.....	17
ART. 35. Preventivo.	17
ART. 36. Norme per l'esecuzione di nuovi allacciamenti.....	17
ART. 37. Norme per il rifacimento di allacciamenti esistenti.	18
ART. 38. Perdite di rete.....	18

ART. 39. Caratteristiche degli impianti interni.....	18
ART. 40. Collegamenti di impianti ed apparecchi.	19
ART. 41. Sistemi di disconnessione idraulica.	19
ART. 42. Norme su idranti e impianti antincendio ad uso privato.....	19

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TARIFFARIE.21

ART. 43. Misurazione e fatturazione dell'acqua.	21
ART. 44. Modalità di pagamento.	21
ART. 45. Ricalcolo dei consumi.	21
ART. 46. Addebiti in caso di mancato pagamento.	22

TITOLO V - PRESCRIZIONI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.23

ART. 47. Prescrizioni e divieti di carattere generale.	23
ART. 48. Principi sanzionatori.....	23
ART. 49. Corrispettivi e addebiti.	24
ART. 50. Validità del regolamento.....	24
ART. 51. Approvazione e modifiche al regolamento.	24
ART. 52. Entrata in vigore.....	24
ART. 53. Controversie.	24

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1. Ambito ed efficacia.

Il presente Regolamento definisce le condizioni generali che disciplinano l'erogazione della fornitura di acqua potabile da parte del Gestore unico nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como .

Ogni Utente è tenuto a rispettare il presente Regolamento e la Carta del Servizio Idrico Integrato, ricordando che entrambi i documenti sono parte integrante del contratto di fornitura per la somministrazione di acqua potabile.

ART. 2. Oggetto.

Il Gestore fornisce acqua con caratteristiche di potabilità ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 31/2001 e s.m.i.) agli Utenti di Como Acqua s.r.l. .

La distribuzione dell'acqua è concessa per i seguenti usi potabili:

- uso domestico residenziale;
- uso domestico non residenziale;
- uso pubblico (scuole, case di cura, edifici pubblici, centri sportivi, ecc);
- uso non domestico;
- uso agro zootecnico;
- uso zootecnico.

Il Gestore può concedere l'acqua, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità. Inoltre, il Gestore si riserva, il diritto di sospendere l'erogazione del Servizio senza obbligo di indennizzo in caso di siccità o di altra causa di forza maggiore.

Si precisa che, per i servizi di acquedotto, le competenze e le conseguenti responsabilità del Gestore sugli impianti termineranno in corrispondenza del contatore, che generalmente è posto al limite di proprietà.

ART. 3. Definizioni.

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- **Acque destinate al consumo umano:** acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi o bevande, o per altri usi domestici; devono essere salubri e pulite, non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in qualità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; devono soddisfare i requisiti minimi di qualità dettati dalla normativa vigente.
- **Allacciamento:** condotta idrica allacciata alla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più Utenti.
- **Attivazione:** si intende l'apertura del rubinetto posto a monte del contatore al fine di permettere il passaggio dell'acqua, attraverso lo strumento di misura, dalla rete idrica comunale all'impianto interno.
- **Autolettura:** rilevazione da parte dell'Utente, e la successiva comunicazione al Gestore, dei dati della lettura rilevata al contatore.
- **Conguaglio:** procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione ed imputazione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe.
- **Contatore/Misuratore di consumo:** strumento per la misura dell'acqua fornita, installato dal Gestore.
- **Contatore accessibile:** contatore collocato in un luogo al quale l'operatore incaricato della lettura può sempre accedere senza che sia richiesta la presenza dell'Utente o di altra persona da questi deputata per consentirne l'accesso.
- **Contatore ad accessibilità condizionata:** contatore ubicato all'interno di aree condominiali potenzialmente accessibili da parte del personale del Gestore (locali appositi, vani scale, ecc.).
- **Contatore non accessibile:** tutti gli altri contatori che non si trovano nelle condizioni di cui ai punti precedenti.

- **Contratto di fornitura per la somministrazione di acqua potabile:** atto, stipulato tra l'Utente - utilizzatore della risorsa idrica- ed il Gestore, mediante il quale Utente e Gestore si impegnano al rispetto del presente Regolamento, della Carta dei servizi e delle norme contrattuali.
- **Deflusso:** passaggio di acqua attraverso una condotta.
- **Disconnettore:** valvola di sicurezza destinata ad evitare il ritorno dell'acqua nella rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile, quando in quest'ultima la pressione è temporaneamente minore di quella della rete privata che ha o può avere perso le sue qualità sanitarie ed igieniche d'origine.
- **Disdetta:** richiesta di cessazione del contratto di fornitura per la somministrazione di acqua potabile cui segue la chiusura del rapporto tra l'Utente -titolare del contratto- e il Gestore.
- **Domanda d'allacciamento:** richiesta con cui ha inizio la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura.
- **Domiciliazione bancaria:** pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario.
- **Gestore del Servizio Idrico Integrato:** il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato in un ambito territoriale ottimale.
- **Impianto di distribuzione interno:** impianto oggetto di certificazione di sistema composto dalle condutture, dai raccordi, dalle apparecchiature installate all'interno della proprietà privata. La delimitazione tra impianto interno e rete di distribuzione comunale, è costituita dal contatore detto anche punto di consegna.
- **Indennizzo:** importo riconosciuto all'Utente nel caso in cui il Gestore non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
- **Letture del contatore:** rilevazione da parte del Gestore, dei dati indicati dal contatore/misuratore al fine di fatturare i consumi dell'Utente.
- **Metro cubo** (1m³=1000ℓ): unità di misura del volume di acqua, di riferimento per l'emissione della bolletta.
- **Perdita:** fuoriuscita di acqua dalle condotte e/o dagli impianti, guasto non rilevato che porta alla dispersione della risorsa idrica.
- **Pozzetto:** manufatto che consente l'alloggio di apparecchiature interrate.
- **Presa:** punto di innesto della condotta di allaccio sulla condotta principale.
- **Preventivo:** valorizzazione economica per l'esecuzione dei lavori, comprensivo di indicazioni tecniche e operative per la loro esecuzione.
- **Prezziario:** prezziario approvato dall'Ufficio d'Ambito per i lavori e i servizi svolti dal Gestore, per la quantificazione e l'aggiornamento dei costi standard e parametrici relativi sia agli investimenti previsti dal Piano sia ai servizi all'utenza.
- **Punto di consegna:** è rappresentato dal punto in cui è posto il contatore che normalmente coincide con il confine tra proprietà pubblica e privata. Diversamente è il limite di proprietà.
- **Riattivazione:** ripristino dell'alimentazione che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa, effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento;
- **Riduzione:** diminuzione dell'erogazione dell'acqua potabile.
- **Servizio Idrico Integrato (S.I.I.):** insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
- **Sigillo di garanzia:** segno materiale che si appone sul contatore e sui dispositivi di intercettazione al fine di individuare o evidenziare eventuali manomissioni e/o violazioni.
- **Sospensione della fornitura:** temporanea chiusura dell'erogazione della risorsa idrica nei casi previsti dal regolamento.
- **Subentro dell'Utenza:** si ha subentro dell'Utenza quando si ha variazione del titolare del contratto di fornitura e comunque secondo quanto previsto dall'Art. 22.
- **Tipologia d'Utenza:** categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo dell'acqua potabile che l'Utente intende effettuare.

- **Unità abitativa:** unità immobiliare urbana adibita ad uso abitativo, composta da uno o più ambienti sistematicamente legati e nel loro insieme indipendenti, tali da consentire la funzione dell'abitare.
- **Unità immobiliare:** ai fini del presente Regolamento per unità immobiliare è da intendersi l'unità immobiliare urbana che è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati, ovvero da un'area che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale, quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi.
- **Utente:** è l'utilizzatore dell'acqua potabile (risorsa idrica), persona fisica o giuridica, che abbia titolo legale per sottoscrivere un contratto di fornitura per la somministrazione di acqua potabile con il Gestore.
- **Utente residente:** è la persona fisica che ha la residenza nel luogo risultante dal contratto di fornitura per la somministrazione di acqua potabile stipulato con il Gestore;
- **Utente non residente:** tutti gli altri Utenti.
- **Utenze aggregate:** utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità abitative per le quali il Gestore non ha stipulato singoli contratti di fornitura.
- **Utenze condominiali:** particolare tipologia di utenza aggregata ove sia esistente un condominio, costituita nelle forme di fatto o di legge.
- **Variazione del contratto di fornitura per la somministrazione di acqua potabile:** si ha quando interviene una modifica alla tipologia di Utenza, al numero di concessioni, all'intestatario, all'uso dell'acqua potabile.

ART. 4. Competenze del Gestore.

Al Gestore spettano i seguenti compiti:

- contrattualizzazione del servizio (nuove utenze, subentro, disdetta, ecc);
- realizzazione di allacciamenti alla condotta principale della rete di acquedotto (sopralluogo, redazione del preventivo, esecuzione dell'allacciamento) oltre che definizione di specifiche tecniche per qualsiasi intervento sia esso di estensione o riparazione sulla rete idrica principale e sulle sue diramazioni;
- fatturazione del servizio (gestione del contatore, lettura del contatore, emissione della fattura, recupero dei crediti);
- servizio di assistenza all'Utente tramite telefono o di persona presso gli uffici dislocati sul territorio (per orari e contatti fare riferimento ai recapiti della Carta del Servizio Idrico Integrato);
- controllo della qualità dell'acqua immessa in rete (Art. 8);
- verifiche di tutti i lavori sulla rete idrica e dei collaudi delle nuove estensioni di rete e delle infrastrutture ad esse annesse.

ART. 5. Competenze del Comune.

Il Comune è l'Ente Locale che partecipa all'Autorità d'Ambito e svolge le seguenti funzioni:

- acquisisce, previo collaudo del Gestore, le nuove infrastrutture realizzate mediante convenzione in attuazione dei Piani di Governo del Territorio (P.G.T.);
- emette ordinanze contingibili e urgenti in merito alla distribuzione del Servizio.

ART. 6. Competenze dell'Ufficio d'Ambito.

L'Ufficio d'Ambito, fatte salve modifiche apportate da subentrate disposizioni di legge, ha le seguenti competenze:

- Pianifica la realizzazione di nuove reti acquedottistiche, l'adeguamento di quelle esistenti e il potenziamento degli impianti di trattamento e accumulo, verificando e aggiornando le previsioni contenute nel Piano d'Ambito, nelle modalità previste dalla Convenzione.
- Cura l'istruttoria ed emette gli atti di competenza nell'ambito dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua delle captazioni pubbliche ad uso idropotabile.

- Cura l'istruttoria ed emette gli atti di competenza nell'ambito dei procedimenti di ridelimitazione delle aree di salvaguardia delle captazioni pubbliche ad uso idropotabile, come definite dall'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006.
- Adotta provvedimenti amministrativi di diffida o altri provvedimenti eventualmente di competenza.

ART. 7. Competenze dell'Utente.

L'Utente si impegna a rispettare le norme e le prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nella Carta dei Servizi, nonché a provvedere al pagamento della tariffa prevista per l'erogazione dell'acqua potabile (Art. 43).

ART. 8. Corretto e razionale uso dell'acqua.

L'acqua costituisce una risorsa pubblica che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

Si intende corretto e razionale l'uso dell'acqua teso ad evitare gli sprechi ed a favorire il rinnovo delle risorse, a non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità. Con tale scopo, il Gestore si impegna a svolgere con la massima diligenza le attività legate alla gestione della risorsa idrica connesse all'erogazione di acqua potabile, al convogliamento e al trattamento delle acque reflue urbane.

Il Gestore, in ottemperanza al Piano d'Ambito, organizza e svolge le attività di captazione e potabilizzazione dell'acqua dall'ambiente tenendo conto della quantità e della qualità delle risorse disponibili e dell'uso cui l'acqua sarà destinata (civile, industriale e irriguo). Per la distribuzione della risorsa il Gestore impiega le tecnologie più appropriate e svolge tutte le attività ritenute utili al risparmio della risorsa acqua. A tale scopo svolge attività di ricerca programmata delle perdite, di ottimizzazione della pressione di rete, di bonifica di reti obsolete e favorisce l'installazione di impianti che riducano lo spreco di acqua, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di ambito.

L'Utente si impegna ad utilizzare l'acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa ed al riutilizzo della stessa, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento.

Il Gestore si impegna a promuovere sul territorio gestito l'uso consapevole della risorsa attraverso il piano per la sensibilizzazione ad un uso consapevole e sostenibile dell'acqua da parte degli utenti, previsto nel disciplinare tecnico di affidamento, che dovrà almeno prevedere:

- formazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado;
- la promozione dell'utilizzo a scopi irrigui di pozzi di prima falda;
- il sostegno ad attività volte alla tutela ed alla promozione della risorsa idrica.

ART. 9. Garanzie per il rispetto della qualità dell'acqua destinata al consumo umano.

Il Gestore garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico sanitarie tali da essere destinata al consumo umano fino al punto di consegna.

Le condizioni qualitative dell'acqua destinata al consumo umano sono garantite dal rispetto del D.Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. .

TITOLO II - DISCIPLINA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO.

ART. 10. Diritto alla fornitura.

Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione, il Gestore è tenuto all'erogazione di acqua per uso abitativo e per gli altri usi. A fronte del versamento degli oneri di allacciamento e di stipula del contratto di somministrazione le opere acquedottistiche sono a carico dell'Utente.

Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione ogni edificio deve obbligatoriamente essere allacciato al pubblico acquedotto. Per le fonti di approvvigionamento di acqua potabile, esistenti ed attive, laddove esista la possibilità di allacciamento al pubblico acquedotto, il Sindaco, provvederà ad ingiungere all'interessato l'obbligo di allacciamento al pubblico servizio, con la conseguente cessazione del prelievo privato e dismissione delle opere di presa.

Nel caso in cui non si possano soddisfare richieste di fornitura in aree già servite da reti acquedottistiche in conseguenza di cambi di destinazione d'uso o di interventi di trasformazione urbanistica, le opere di adeguamento sono a totale carico dei soggetti attuatori degli interventi medesimi, in particolare per l'esecuzione degli allacciamenti si rimanda al Titolo III del presente regolamento.

Nelle aree non servite dalla rete di distribuzione e per le quali il Piano d'Ambito non prevede interventi d'estensione, il Gestore realizza le opere connesse alla fornitura del servizio su istanza del richiedente e i relativi oneri sono a carico di quest'ultimo.

ART. 11. Modalità di fornitura.

La fornitura dell'acqua è sempre misurata da idonea apparecchiatura installata secondo le specifiche tecniche stabilite dal Gestore e da altri Soggetti competenti (Titolo III – Disposizioni tecniche).

Nel rispetto della Carta dei Servizi, la pressione minima è di norma 5 metri di colonna d'acqua al contatore in condizioni di portata nulla (pressione statica); qualora l'Utente necessiti di una pressione superiore o inferiore a quella fornita, dovrà dotarsi a proprie cure e spese di idonei dispositivi di sollevamento.

In funzione del tipo di fornitura e del dimensionamento richiesto dall'Utente e alle esigenze tecniche, il Gestore determina il calibro e il tipo di contatore. Per quanto riguarda le modalità tecniche di posizionamento del contatore e dell'allacciamento, si rimanda al Titolo III – Disposizioni tecniche.

Il Gestore risponde della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fino al punto di consegna.

L'Utente risponde della conservazione del contatore ed organi connessi, curandone il regolare funzionamento e comunicando al Gestore eventuali avarie e manomissioni.

L'Utente ha l'obbligo della cura e della custodia degli impianti e degli apparecchi di proprietà del Gestore installati sino al punto di consegna e comunque in proprietà privata, qualunque manomissione degli stessi sarà addebitata all'Utente.

ART. 12. Tipologie di forniture.

Ai fini del presente Regolamento e dell'applicazione della tariffa, sono previste forniture di tipo definitivo e di tipo provvisorio.

Le forniture di tipo definitivo sono ad uso pubblico o ad uso privato, così come individuate dai successivi articoli 13 e 14.

Le forniture di tipo provvisorio sono invece classificate dal successivo art. 15.

ART. 13. Utenze ad uso pubblico.

Sono considerate forniture di tipo definitivo ad uso pubblico quelle destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per le esigenze connesse ad una collettività. Rientrano in tale tipologia le forniture effettuate a:

- Enti Pubblici Territoriali (lo Stato, compreso i suoi organi di governo, le Regioni, le Province, i Comuni, ecc);
- le strutture sanitarie e socio assistenziali pubbliche;
- impianti antincendio a servizio della cittadinanza e delle utenze di cui sopra (con o senza contatore/misuratore), per tali utenze è concesso il deflusso anche a bocca piena;
- fontane pubbliche destinate alla distribuzione dell'acqua.

È vietato prelevare acqua dalle fontane e dai rubinetti dell'acquedotto pubblico per usi diversi da quelli legati all'alimentazione, da quelli igienici e da quelli domestici in generale.

È vietato prelevare acqua dagli idranti antincendio, dalle bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici, nonché di lavaggio delle fognature, se non per lo spegnimento degli incendi.

L'accertamento dei prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico darà luogo a comunicazioni all'Autorità competente e all'attivazione delle procedure previste dall'iter sanzionatorio approvato dall'Ufficio d'Ambito.

ART. 14. Utenze ad uso privato.

Sono considerate forniture di tipo definitivo ad uso privato le utenze per le quali sono previsti i seguenti utilizzi:

- uso domestico residenziale: acqua potabile destinata al consumo umano per alimentazione, servizi igienici e altri ordinari impieghi domestici nelle abitazioni e nelle loro pertinenze (cantine, garage). Uso riservato ad Utenti con residenza nell'unità abitativa alla quale afferisce il contatore;
- uso domestico non residenziale: acqua potabile destinata al consumo umano per alimentazione, servizi igienici e altri ordinari impieghi domestici nelle abitazioni e nelle loro pertinenze (cantine, garage). Uso riservato ad Utenti con residenza differente dall'unità abitativa alla quale afferisce il contatore.
- uso non domestico - commerciale: acqua utilizzata per lo svolgimento di attività di tipo commerciale e artigianale, compresi i relativi servizi igienici, e comunque diverse da quelle ad uso domestico. Per l'utilizzo non domestico - commerciale è richiesta un'autocertificazione che dimostri l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- uso non domestico - industriale: acqua utilizzata per lo svolgimento di attività di tipo industriale, compresi i relativi servizi igienici, e comunque diverse da quelle ad uso domestico. Per l'utilizzo non domestico - industriale è richiesta un'autocertificazione che dimostri l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- uso non domestico - agrozootecnico: acqua utilizzata per attività collegate a quelle agricole e per l'allevamento di animali.. Per l'utilizzo non domestico - agrozootecnico, è richiesto che gli operatori siano in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- uso antincendio: per utenze private è concesso solo nel caso sia prevista con la presentazione di autorizzazione da parte dei Vigili del Fuoco.

ART. 15. Utenze provvisorie.

Il Gestore ha la facoltà di concedere erogazioni temporanee per impieghi quali feste, fiere, spettacoli all'aperto, giostre, circhi, cantieri, ecc. a carattere occasionale e per periodi di tempo limitati, soggetti alle tariffe della categoria contrattuale "uso non domestico".

La durata dell'erogazione temporanea non può essere superiore a 30 giorni solari.

Alla scadenza del contratto il Gestore provvede alla sospensione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga, comunque non superiore a ulteriori 30 giorni.

Le erogazioni temporanee sono concesse previo pagamento di tutte le spese amministrative e tecniche funzionali all'esecuzione dei lavori secondo le procedure normalmente in uso e di una cauzione a garanzia della presa provvisoria e degli strumenti di misura come definiti nel preventivo formulato dal Gestore.

ART. 16. Principi regolatori del contratto.

L'acqua fornita deve essere utilizzata per gli usi dichiarati dall'Utente e autorizzati dal Gestore.

Ogni modifica negli utilizzi dell'acqua oggetto della fornitura deve essere preventivamente richiesta e autorizzata dal Gestore, che provvederà a stipulare un nuovo contratto di somministrazione.

Nel caso in cui la comunicazione di variazione d'uso non sia stata effettuata, il Gestore si riserva il diritto di ricalcolare ai fini della fatturazione i consumi dell'Utente.

In caso di violazione alle disposizioni di cui sopra si applica la penale indicata nel contratto di fornitura.

La fornitura di acqua può essere unica o plurima in relazione alla tipologia d'uso da servire. Per ogni unità immobiliare, con l'esclusione delle relative pertinenze, è concesso un solo contratto di utenza, oltre all'eventuale fornitura differenziata a uso antincendio.

Nel caso di nuove realizzazioni o ristrutturazioni, nelle quali gli impianti interni siano stati idoneamente predisposti, potranno essere richiesti singoli contratti di fornitura e quindi installati singoli contatori a servizio di ciascuna unità abitativa. In tal caso, i contatori dovranno poter essere installati in batteria, immediatamente a valle dell'allacciamento stradale, in apposito locale, nell'immediata prossimità dell'allacciamento, accessibile al personale del Gestore. Altre situazioni non rientranti nella casistica sopra esposta saranno disciplinate dal Gestore. In ogni caso, resta a esclusivo carico dell'Utente il ripristino dell'area di proprietà privata interessata dall'intervento del Gestore.

In caso di fornitura unica, il contratto di somministrazione deve essere stipulato dall'utilizzatore effettivo del servizio o dal proprietario dell'unità immobiliare o del fondo serviti, previa esibizione del titolo legittimo.

Nel caso di edifici costituiti in condominio, la fornitura del servizio e la misura dell'acqua potabile è effettuata con un unico contatore, del quale, per ogni effetto di legge e di Regolamento, risponde l'Amministratore in nome e per conto dei singoli condomini. L'Amministratore è per altro tenuto a dichiarare il numero di unità immobiliari servite. Pertanto, non saranno prese in considerazione misure effettuate direttamente dagli Utenti con contatori da essi installati a valle del punto di consegna.

Nel caso di stabili per i quali non sia prescritta la costituzione dell'Amministrazione in condominio, e sempre in presenza di unico punto di consegna, occorre che i proprietari stipolino un unico contratto che deve essere sottoscritto da un solo condomino, munito di idonea delega, che ne risponde a termini di legge, ovvero richiedano singoli e distinti allacciamenti e distinti contatori.

È comunque facoltà del Gestore, per eventuali oggettive condizioni tecniche, suddividere i punti di consegna installando più contatori presso un'unica unità condominiale, purché detti contatori vengano installati al piano terra o seminterrato degli stabili. Resta inteso che in caso di contatori plurimi per unica unità condominiale non è consentita l'interconnessione a valle dei contatori delle distinte reti interne alimentate.

Gruppi di edifici anche parzialmente a proprietà indivisa e condomini composti da più edifici possono essere serviti, per esigenze tecniche, da una sola derivazione; in tal caso deve essere espressamente comunicato al Gestore il nominativo di un amministratore supercondominiale, ovvero di un rappresentante delegato mediante procura.

A usi diversi corrispondono in genere diversi contratti di fornitura. Qualora ciò non avvenga, il volume di acqua verrà fatturato alla tariffa corrispondente all'uso prevalente verificato.

A tale scopo l'Utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza dell'uso.

La violazione di una delle norme di cui sopra comporta l'applicazione della penale prevista nel contratto di fornitura.

L'Utente deve provvedere affinché siano preservati dalla manomissione, dai guasti e dal gelo la condotta di presa, il contatore e gli accessori di proprietà del Gestore, essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per causa a lui imputabile.

ART. 17. Stipula del contratto di fornitura.

Per ogni singola erogazione è stipulato un contratto di fornitura, nel quale sono precisati gli obblighi e i diritti delle parti.

Possono sottoscrivere un contratto di fornitura:

- il proprietario dell'immobile;
- il titolare di un diritto reale o personale di godimenti (affittuario, conduttore, usufruttuario, affittuario d'azienda, ...);
- l'amministratore in carica in caso di Utenze condominiali;
- il soggetto espressamente delegato, nel caso in cui non sia prescritta la costituzione dell'Amministrazione in condominio;
- il legale rappresentante o un suo delegato se trattasi di società o enti.

La richiesta di fornitura presuppone che l'impianto interno alla proprietà dell'Utente sia conforme alle vigenti normative.

Nel contratto si evidenziano i dati anagrafici dell'Utente, il punto di consegna, l'utilizzo al quale la fornitura è destinata, il numero di unità abitative, il calibro e la matricola del contatore, e la durata del contratto nel caso di utenza provvisoria.

Con la firma del contratto l'Utente accetta anche il contenuto del presente Regolamento e della Carta dei servizi del SII e si obbliga a rispettarlo.

Per la durata del rapporto contrattuale, si rimanda ai contenuti della Carta del Servizio Idrico Integrato.

ART. 18. Subentro dell'utenza.

Vi è subentro dell'utenza quando alla richiesta di disdetta del contratto da parte dell'Utente vi sia un contestuale subentro da parte di un nuovo soggetto.

Il nuovo soggetto dovrà comunque presentare domanda di subentro, con cambio di intestazione corredata dalla documentazione necessaria.

Nel caso di decesso del titolare del contratto, gli eredi sono tenuti a comunicare, prima possibile e comunque entro 6 mesi dalla data del decesso, il nominativo del nuovo intestatario della fornitura utilizzando la modulistica predisposta; in mancanza di tale comunicazione il Gestore potrà provvedere alla cessazione della fornitura.

Nel caso di separazione o divorzio potrà essere intestata l'utenza ad uno dei due coniugi.

In questi due casi particolari citati si procede con l'aggiornamento dei dati senza alcun addebito.

ART. 19. Divieto di subfornitura.

È vietato a ogni Utente di farsi a sua volta concedente dell'acqua a proprietari o titolari di diritti reali o personali di godimento di altre unità immobiliari.

La derivazione sarà ritenuta irregolare quando parte della proprietà già allacciata diviene oggetto di compravendita o cessione e quindi non è più servita direttamente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Ove si verificano derivazioni irregolari, l'Utente originario e il nuovo utilizzatore saranno solidalmente responsabili per il pagamento dei consumi effettuati fino alla stipula di un contratto di fornitura a favore del nuovo Utente, fatta salva comunque l'applicazione della penale prevista nel contratto di fornitura, che verrà addebitata per intero a carico di ciascuno dei soggetti responsabili dell'abuso, senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore azione di rivalsa e risarcimento, ovvero di denuncia alla Autorità giudiziaria.

ART. 20. Modifiche delle condizioni di fornitura.

Il Gestore, previa decisione della Autorità competente, si riserva la facoltà di modificare le presenti norme qualora necessario od opportuno in relazione a oggettive esigenze di miglioramento o di razionalizzazione del servizio, ovvero quando sia richiesto od obbligato da atto dell'Autorità competente o da norme d'imperio. Di tali modificazioni e di quelle che incidono sulle caratteristiche della fornitura, l'Utente sarà informato con le modalità previste nella Carta dei Servizi.

Nel caso di modifica delle condizioni che regolano il rapporto o le caratteristiche della fornitura, all'Utente è data facoltà di recesso da esercitarsi mediante lettera raccomandata o mail inviata alla Posta Elettronica Certificata (PEC) del Gestore, da inviarsi nel termine stabilito nel

contratto di fornitura, dalla data in cui ha avuto comunicazione delle suddette modifiche. Fino alla data di efficacia del recesso, all'Utente è tenuto al rispetto degli obblighi contrattuali.

ART. 21. Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio.

Il Gestore si riserva il diritto di interrompere, limitare o sospendere la fornitura di acqua per cause di forza maggiore, per ragioni di carattere tecnico o nel caso in cui sia necessario effettuare interventi sulla rete o sugli impianti (manutenzioni, nuovi allacci, ecc).

Il Gestore si impegna nel dare comunicazioni agli Utenti tramite "avvisi di sospensione del servizio" e a provvedere con sollecitudine alla rimozione delle cause di sospensione o diminuzione della fornitura, in attuazione del piano di gestione delle interruzioni del servizio di acquedotto.

Il Gestore non si assume alcuna responsabilità nel caso di interruzioni del deflusso o diminuzioni di pressione dovute a guasti sugli impianti o interventi di manutenzione; si impegna tuttavia a provvedere alla risoluzione del problema con la maggiore sollecitudine possibile.

Il Gestore non è responsabile per il mancato preavviso di sospensione dell'erogazione qualora le cause di interruzione dell'erogazione si dovessero manifestare in modo improvviso o imprevedibile (guasti o interventi sulla rete a seguito di perdite, ecc).

Guasti, rotture e situazioni di carattere imprevedibile possono influire sulla limpidezza e il colore dell'acqua, a causa di fenomeni di distacco e trascinarsi delle incrostazioni dalle pareti interne delle tubazioni. L'Utente è invitato a segnalare il problema al Gestore per l'organizzazione degli opportuni interventi.

Il Gestore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone o all'impianto dell'Utente per effetto di sospensioni o diminuzioni della fornitura, manovre di brusca apertura/chiusura degli apparecchi di utilizzazione o per effetto di improvvise variazioni di pressione nella rete principale, derivanti da fatti non imputabili al Gestore.

In particolare, il Gestore non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni conseguenti a:

- a) interruzione della fornitura senza preavviso, nei casi di pericolo;
- b) interruzione della fornitura senza preavviso dovuta a impossibilità involontaria e imprevedibile quali cause di forza maggiore, azioni di terzi, ecc.;
- c) interruzione programmata della fornitura con adeguato preavviso, dovuta a esigenze tecnico operative del Gestore. Il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione, come definito nella Carta dei Servizi;
- d) perdite di acqua o guasti agli impianti interni a valle del punto di consegna.

Gli Utenti dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva negli utilizzi che per loro natura richiedono un'assoluta continuità del servizio.

ART. 22. Sospensione della fornitura a causa del comportamento dell'utente.

In aggiunta ai casi dell'articolo precedente, nel rispetto dei disposti normativi e contrattuali vigenti, il Gestore può avviare le procedure per la sospensione della fornitura del servizio per cause dovute al comportamento dell'Utente, quali ad esempio:

- mancata o inesatta comunicazione della titolarità dell'Utenza ai fini del subentro;
- prelievi abusivi;
- irregolarità nell'installazione o nella realizzazione di opere e gestione degli impianti di proprietà dell'Utente;
- opposizione dell'Utente a controlli effettuabili dal personale del Gestore;
- manomissione delle opere o del contatore, rimozione della sigillatura compresa;
- mancato pagamento, a fornitura avviata, degli oneri di allacciamento e del deposito cauzionale;
- mancato pagamento della fattura della somministrazione nei termini previsti nella Carta dei Servizi;
- impedimento delle attività del personale del Gestore, munito di tesserino di riconoscimento, per la lettura del contatore o per ogni verifica ritenuta opportuna.

ART. 23. Controlli.

Il Gestore può effettuare in qualsiasi momento verifiche anche sugli impianti a lui affidati ubicati in proprietà privata, e l'Utente è tenuto a consentire al personale incaricato dal Gestore l'accesso ai luoghi che si trovano nella sua disponibilità.

Se l'Utente si oppone a tali operazioni il Gestore può sospendere l'erogazione dell'acqua fino all'effettuazione delle verifiche.

Il Gestore si riserva il diritto, previo appuntamento concordato, di effettuare ispezioni sugli impianti e sulle gli apparecchiature utilizzate dall'Utente al fine di prevenire disfunzioni del servizio o di controllare l'osservanza delle disposizioni contrattuali.

In caso di reiterato diniego da parte dell'Utente o di pericolo per l'incolumità pubblica o per il servizio di fornitura, il Gestore potrà procedere addette ispezioni anche senza preavviso con eventuale sospensione della fornitura.

ART. 24. Accesso alla proprietà privata.

Laddove necessario, l'Utente riconosce al personale del Gestore e/o ad altro personale da esso incaricato, munito di apposito tesserino di riconoscimento, la facoltà di accedere alla sua proprietà per eseguire le normali operazioni di servizio quali, ad esempio, rilevazione dei consumi (letture), controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture affidate al Gestore e operazioni tecniche di sospensione della fornitura.

In caso di impedimento o di opposizione a tali attività e verifiche, il Gestore potrà sospendere la fornitura del servizio ai sensi del precedente art. 22.

TITOLO III - DISPOSIZIONI TECNICHE.

ART. 25. Proprietà delle reti, degli allacciamenti e dei contatori.

Generalmente il confine tra suolo pubblico e privato definisce la competenza per la manutenzione delle condotte e delle apparecchiature ad esse annesse.

Con il termine "a monte" si indica la posizione prima del contatore seguendo la direzione del flusso, mentre con il termine "a valle", si indica la posizione dopo il contatore.

Tutte le opere di estensione delle reti di adduzione e di distribuzione dell'acqua potabile fino al punto di consegna, compresi il contatore e eventuali altri apparecchi installati a monte del contatore, sono di proprietà pubblica e affidate al Gestore, anche se costruite con il contributo economico dell'Utente. Restano invece di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste a valle del punto di consegna.

ART. 26. Manutenzione delle reti, degli allacciamenti e dei contatori.

Qualunque lavoro di riparazione, manutenzione o verifica di qualsiasi condotta e apparecchio sul suolo pubblico e/o all'interno della proprietà privata, della rete di distribuzione fino al contatore compreso, è eseguito esclusivamente a cura del Gestore. E' facoltà del Gestore disciplinare le situazioni non ricomprese nella casistica sopra specificata.

Gli oneri relativi agli interventi di manutenzione a monte del punto di consegna sono a carico del Gestore, ad eccezione degli interventi effettuati su richiesta dell'Utente o conseguenti a responsabilità allo stesso imputabili.

ART. 27. Estensione e potenziamento delle reti acquedottistiche.

Il Gestore, prima di realizzare nuove reti, ampliamenti, potenziamenti o rifacimenti delle reti esistenti deve informare l'Ufficio d'Ambito e confrontarsi con il Comune territorialmente interessato, nelle modalità stabilite dal Disciplinare tecnico allegato alla Convenzione.

Ai sensi dell'art. 157 del d.lgs. n. 152/2006, gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del SII in attuazione delle proprie previsioni urbanistiche, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito, reso dall'Ufficio d'Ambito, e di compatibilità con le reti del SII già esistenti, reso dal Gestore. Una volta realizzate e collaudate le opere, sono messe a disposizione del Gestore, così come stabilito dalla Convenzione di affidamento.

Il Comune ha l'obbligo di richiedere un parere preventivo all'Ufficio d'Ambito e al Gestore ogni qualvolta si prevede l'attuazione degli strumenti urbanistici o ne siano introdotte varianti. In questo caso il parere preventivo deve essere richiesto all'inizio dell'iter procedurale ed in tutte le fasi successive che comportino delle variazioni in termini di fabbisogno e dotazioni idriche.

Nell'ambito di interventi edilizi avviati in attuazione degli strumenti urbanistici comunali, per la costruzione dei manufatti acquedottistici eventualmente realizzati dal privato a scampo degli oneri di urbanizzazione o in osservanza di apposita convenzione o norme comunali, bisogna fare riferimento alle procedure previste nel presente Regolamento, per le parti che vanno a normare il controllo in fase di realizzazione, collaudo e presa in capo delle reti da parte del Gestore.

ART. 28. Impegni di fornitura.

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di consegna, qualora non diversamente specificato sul contratto di utenza, secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 allegato 1/8, art. 8.2 (Disposizioni in materia di risorse idriche).

La pressione ai punti di consegna può subire diminuzioni o sospensioni a causa di lavori di manutenzione degli impianti e della rete di distribuzione o per cause di forza maggiore, in tal caso comunicate all'utenza nelle modalità previste dalla Carta dei Servizi.

ART. 29. Ubicazione del contatore.

Il contatore identifica il punto di consegna della fornitura: tale strumento deve essere collocato nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore e al limite della proprietà privata, preferibilmente nel punto più prossimo alla rete di distribuzione pubblica, in modo da essere di facile accesso al personale incaricato dal Gestore per le operazioni di lettura e/o manutenzione.

Se il contatore è posizionato all'interno della proprietà si dovrà garantire l'attuazione dell'art. 24.

In caso di ristrutturazione edilizia, di impossibilità di sostituzione del contatore in caso di guasto o illeggibilità, di manutenzione straordinaria delle reti private e/o pubbliche, l'Utente sarà obbligato a spostare il contatore in posizione idonea, di norma al limite della proprietà pubblica, comunque in posizione indicata dal Gestore.

ART. 30. Modalità di installazione del contatore.

La modalità di posa, la posizione, il tipo ed il calibro del contatore sono stabiliti dal Gestore in funzione della tipologia di fornitura richiesta dall'Utente e dello stato di fatto della rete pubblica e privata.

L'installazione del contatore è eseguita da personale del Gestore. L'Utente è responsabile della custodia e conservazione dello stesso.

Il contatore deve essere posizionato all'interno di un pozzetto o di una nicchia secondo le specifiche tecniche fornite dal Gestore. Il loro posizionamento deve essere a breve distanza dalla presa, in sito non esposto a gelo né a polvere o a troppo calore, adeguatamente aerato ed illuminato, disinfettato o derattizzato, dove gli addetti possano prontamente e facilmente avere accesso per ispezioni, manutenzioni e riparazioni.

La nicchia o il pozzetto destinato al contatore non deve contenere impianti tecnologici quali cavi d'energia e telefonici, condotte di fognatura, sifoni, ispezioni, ecc..

Sono a carico dell'Utente la costruzione e la manutenzione della nicchia e dei relativi sportelli, o del pozzetto e del suo chiusino per contenere e proteggere il contatore.

Il contatore deve essere normalmente installato in:

- nicchia con sportello: dotata di un sistema di coibentazione per ridurre al minimo il pericolo di gelo e di un sistema di smaltimento dell'acqua; la cassetta di contenimento del contatore deve essere posata o in corrispondenza di muri di recinzione contro terra o nei muri di fabbricati prospicienti la proprietà pubblica.
- pozzetto o cameretta: il quadrante di lettura del contatore deve trovarsi ad una profondità di 20-30 cm dal piano del chiusino. Il chiusino deve essere metallico di caratteristiche, dimensioni e peso prescritti dal Gestore, con portata conforme al luogo di posa.

ART. 31. Custodia del contatore.

Il Gestore dopo aver posato il contatore, lo dà in consegna all'Utente il quale deve rispondere della sua buona conservazione. La sostituzione del contatore per manutenzione ordinaria viene fatta a cura e spese del Gestore; per altri casi viene comunque effettuata dal Gestore a spese dell'Utente, laddove non specificatamente normato dalla Carta dei Servizi. A titolo di esempio sono comprese nella manutenzione ordinaria i casi di contatore deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'Utente, mentre non sono comprese le riparazioni e sostituzioni per guasti dovuti al gelo, all'incuria e agli atti vandalici.

Nel caso di manomissioni della condotta di allacciamento o del contatore, l'Utente è perseguibile a norma di legge ed è tenuto al risarcimento del danno. L'Utente non può manomettere il gruppo di misura (saracinesche prima e del contatore, eventuale giunto dielettrico, rubinetto di scarico, dispositivo anti-riflusso e contatore) pena l'avvio delle procedure sanzionatorie previste dal Regolamento o contrattualmente.

ART. 32. Lettura del contatore e determinazione dei consumi.

La lettura dei contatori è effettuata dal personale incaricato dal Gestore.

L'unità di misura dei consumi è il metro cubo (m³).

Il Gestore ha diritto a rilevare il consumo delle Utenze, tramite accertamento effettuato da personale incaricato.

Nel caso di contatore con accessibilità condizionata o non accessibile, l'Utente si impegna a consentire l'accesso al contatore degli incaricati dal Gestore, in qualsiasi momento e quando questo lo richieda per ogni necessità di servizio. Se il contatore è situato all'interno della proprietà privata dell'Utente e il personale incaricato non riesce ad effettuare la lettura, l'Utente dovrà comunicare i propri consumi utilizzando le modalità indicate dal Gestore.

Nel caso in cui l'Utente non effettui l'autolettura viene attribuito un consumo presunto determinato sulla base dei consumi storici, con la prima lettura reale si provvederà al conguaglio.

ART. 33. Verifica richiesta dall'Utente.

Come stabilito dalla Carta dei Servizi, l'Utente può chiedere la verifica della pressione nel punto di consegna e/o la funzionalità del contatore. Se da tale verifica emerge che il valore di pressione non è compreso nei limiti previsti dal Regolamento e dalla Carta dei Servizi, il Gestore si impegna a riportare il valore entro detti limiti nelle modalità stabilite dalla Carta.

Per quanto concerne il controllo di funzionalità del contatore, si attua quanto disposto dalla Carta dei Servizi.

ART. 34. Sostituzione, spostamento e rimozione dei contatori.

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni del Gestore ed esclusivamente dal proprio personale o dal personale da esso incaricato.

Il Gestore può disporre in qualunque momento la verifica, sostituzione o modificazione dei contatori e ha facoltà di disporre il cambiamento di posizione del contatore a spese dell'Utente qualora il contatore stesso, per modifiche dei luoghi in seguito a decisioni dell'Utente, venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione o alla manutenzione. In tal caso l'Utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti dal Gestore.

Lo spostamento del contatore potrà essere eseguito con spese in toto o in parte a carico del Gestore, ad eccezione delle opere murarie e di collegamento all'impianto interno, quando tale intervento derivi da una maggiore facilità d'accesso per il Gestore e solo a seguito di valutazione congiunta con l'Utente.

Per lo spostamento del contatore su richiesta dell'Utente, lo stesso dovrà corrispondere al Gestore un contributo determinato sulla base del Prezziario del Gestore.

ART. 35. Preventivo.

A seguito della richiesta di allacciamento e di ogni altra richiesta che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso.

Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d'esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire.

I lavori di allacciamento alla rete di Pubblico Acquedotto possono essere effettuati direttamente dal privato. In tal caso il Titolare della domanda è tenuto a versare al Gestore le spese di collaudo finale dei lavori di allacciamento.

Nel caso di allacciamento effettuato dal privato, il Gestore, entro 14 giorni successivi al termine dei lavori, comunque non oltre i termini eventualmente indicati nella Carta dei Servizi, rilascia al Titolare dell'allacciamento il certificato di collaudo.

ART. 36. Norme per l'esecuzione di nuovi allacciamenti.

Spetta al Gestore:

- stabilire, in sede di redazione del preventivo di cui all'art. 35, il diametro della presa e del contatore, in relazione al consumo richiesto dall'Utente o consentito dal Gestore stesso;

- scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del contatore, sentite le esigenze dell'Utente.

Le prese saranno realizzate in conformità alle specifiche tecniche previste dal Gestore.

I costi di allacciamento sono dovuti esclusivamente in caso di nuovo allacciamento ovvero di variazione di allacciamento ad un impianto esistente. In tali casi la presentazione della relativa richiesta autorizza il Gestore al sopralluogo finalizzato al calcolo del predetto costo.

Tali costi saranno preventivati dal Gestore in seguito ad esplicita richiesta dell'Utente, secondo quanto previsto all'art. 35 del presente Regolamento.

Risulta a carico dell'Utente, in base alle indicazioni dei tecnici del Gestore, l'esecuzione dell'opera muraria relativa alla realizzazione del vano di alloggiamento del contatore, oltre, naturalmente, ai successivi ripristini.

ART. 37. Norme per il rifacimento di allacciamenti esistenti.

Nei casi di ristrutturazioni e/o manutenzioni straordinarie che comportino modifiche agli allacciamenti ovvero nei casi in cui risulti necessario ripristinare il regolare funzionamento degli allacciamenti stessi, il Gestore provvede alla esecuzione delle opere in suolo pubblico, al rifacimento, riordino, ricostruzione degli allacciamenti, in attuazione delle disposizioni del presente regolamento.

In occasione della stipula di un nuovo contratto e la conseguente apertura di un contatore esistente, il Gestore, previa valutazione della fattibilità tecnica dell'intervento, si riserva di adeguare al presente Regolamento la posizione del contatore e del relativo allacciamento, con relativi oneri in carico all'Utente.

ART. 38. Perdite di rete.

L'Utente si impegna a comunicare al Gestore eventuali perdite riscontrate sia a monte sia a valle del contatore.

Nel caso di perdite a monte del contatore, ma in proprietà privata, il Gestore sposta il contatore al limite della proprietà facendosi carico delle spese relative alle opere civili ed idrauliche effettuate sulla proprietà pubblica. Saranno a carico dell'Utente gli oneri relativi a tutti gli interventi sull'impianto interno posto a monte del contatore e alla realizzazione della nicchia o del pozzetto per l'alloggio del contatore stesso.

Nel caso di perdite a valle del contatore, l'intervento di riparazione deve essere predisposto dall'Utente, tramite personale qualificato da lui incaricato. L'Utente dovrà provvedere alla riparazione a sue spese.

ART. 39. Caratteristiche degli impianti interni.

La costruzione e manutenzione dell'impianto dopo il contatore, sono eseguiti a cura e spese dell'Utente, che ne ha la proprietà e la piena responsabilità, secondo le norme dettate dalla legislazione vigente e dalla buona tecnica.

Gli impianti e gli apparecchi dell'Utente devono essere in ogni momento conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche ed igienico-sanitarie, alle prescrizioni tecniche emanate dal Gestore e devono comunque essere costruiti, installati e mantenuti, secondo le norme della buona tecnica.

In particolare la rete di distribuzione interna dovrà essere realizzata con tubature in ferro zincato, acciaio, materiali plastici (PE) o altro materiale ritenuto idoneo dalle competenti Autorità Sanitarie. L'utilizzo dell'impianto interno non deve provocare alcun danno o disturbo all'esercizio degli impianti gestiti dal Gestore.

Il Gestore si riserva di formulare indicazioni a salvaguardia del servizio e della propria impiantistica, contatore compreso; in caso di mancato rispetto di tali indicazioni, il Gestore si riserva di recedere dal contratto, oltre che di richiedere gli eventuali danni ulteriori.

Qualora si rilevassero perdite occulte a valle del contatore, l'Utente dovrà darne immediata segnalazione al Gestore e provvedere a proprie spese alla risoluzione di tale problema, entro i termini e le modalità stabiliti dalla Carta dei Servizi o condivisi col Gestore. In caso di

inottemperanza da parte dell'Utente, è facoltà del Gestore sospendere la fornitura nelle modalità indicate dalla Carta dei Servizi.

Il Gestore non può né direttamente, né indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

L'aspirazione diretta dalla rete con impianti o attrezzature di sopraelevazione della pressione è vietata. In caso di necessità, l'Utente deve predisporre una vasca di accumulo con carico dall'alto, pompe di sollevamento ed idonee apparecchiature (valvole di ritegno, disconnettori idraulici, ecc), per impedire eventuali ritorni d'acqua alla rete principale. Tali apparecchiature, installate a valle del contatore e della vasca di accumulo devono essere mantenute dall'Utente.

Il dimensionamento della rete interna alla proprietà dell'Utente e le relative opere accessorie (vasconi di raccolta, autoclavi, pompe, ecc), sono di responsabilità dell'Utente sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, sia per il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

È vietata ogni derivazione a monte del contatore.

ART. 40. Collegamenti di impianti ed apparecchi.

L'Utente è tenuto, salvo diversa specifica pattuizione in forma scritta, a predisporre qualsiasi suo impianto in modo che esso risulti completamente distinto o separato o disconnesso idraulicamente da quello alimentato con l'acqua fornita dal Gestore, affinché in nessun caso sussista la possibilità di comunicazione degli impianti stessi sulle diverse alimentazioni.

Quanto sopra vale anche nel caso di più alimentazioni dalla rete del Gestore, come nel caso di più forniture antincendio coesistenti con normali forniture igienico-sanitarie.

L'impianto interno deve essere isolato elettricamente dalla rete stradale e non può essere utilizzato come messa a terra.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto di pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

ART. 41. Sistemi di disconnessione idraulica.

È vietato effettuare collegamenti che possano consentire il riflusso nella rete dell'acquedotto di sostanze estranee o comunque di acqua che, secondo le normative vigenti, non sia potabile.

Su tutte le nuove utenze che si dovessero allacciare alla rete idrica viene installata a cura del Gestore, con contributo a carico dell'Utente, compreso nel preventivo di spesa di allacciamento, una valvola di non ritorno.

Le utenze che utilizzano acque contenenti sostanze tossiche, radioattive o elementi microbiologici che comportino pericoli per la salute umana, devono dotarsi di un dispositivo di disconnessione idraulica, con idonee caratteristiche, che separi fisicamente l'impianto interno dalla rete esterna.

È a carico dell'Utente la manutenzione delle valvole di ritegno e/o di analoghi organi installati sull'impianto interno ed atti ad evitare reflussi. Lo stesso è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

ART. 42. Norme su idranti e impianti antincendio ad uso privato.

Per l'alimentazione dell'impianto antincendio privato è concessa idonea derivazione d'utenza dotata di apposito misuratore distinto da quello per la fornitura per altri usi.

Le derivazioni antincendio sono realizzate con oneri a carico dell'Utente e sono eventualmente soggette al pagamento di quanto previsto dall'articolazione tariffaria.

Le prese antincendio possono essere utilizzate solamente in caso di incendio o per effettuare le eventuali verifiche periodiche. In detti casi l'Utente ne dovrà dare comunicazione scritta al Gestore, precisando, in occasione di verifiche periodiche, anche le letture del contatore di inizio e fine prova. Il quantitativo d'acqua utilizzato per tali verifiche è fatturato applicando la tariffa per uso "non domestico".

L'Utente è ritenuto responsabile ad ogni effetto per l'utilizzo improprio delle bocche da incendio; nell'ipotesi di reiterate violazioni il Gestore potrà agire per la tutela dei propri diritti in ambito sia civile sia penale.

Gli idranti e bocche o punti di utilizzazione per estinzione incendi possono essere innestati:

- sopra una presa destinata unicamente per il servizio incendi, di norma munita di contatore;
- sopra una presa di distribuzione dell'acqua, per altri usi, munita di contatore.

Il consumo dell'acqua utilizzata sarà fatturato applicando le tariffe per uso "non domestico".

Per l'uso antincendio, il Gestore provvede ad eseguire le prese di utenza con il diametro richiesto dall'Utente e con oneri a carico dell'Utente stesso sulla base di costi determinati sulla base del Prezziario ed a condizione che la rete di distribuzione sia di diametro almeno pari a quello richiesto.

Il Gestore, ai sensi del D.M. 246/87 recante norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione, non sono tenuti a garantire per le utenze antincendio una specifica portata idrica ed una pressione dinamica al punto di consegna della fornitura.

Qualora l'acquedotto non garantisca le condizioni richieste dall'Utente dovrà essere installata idonea riserva idrica

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TARIFFARIE.

ART. 43. Misurazione e fatturazione dell'acqua.

L'Utente è tenuto a controllare i consumi attraverso la lettura periodica del contatore.

Ogni consumo di acqua misurato dal contatore, a qualsiasi titolo avvenuto, è sempre a carico dell'Utente. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

Le fatture comprendono, oltre all'ammontare dei consumi e della quota fissa, ogni altro importo dovuto dall'Utente.

La quota fissa e l'ammontare dei consumi devono riferirsi allo stesso periodo di fatturazione, fatta salva l'eccezionale ipotesi di recuperi pregressi.

Le "fatture di acconto" potranno essere emesse tra una lettura effettiva e l'altra sulla base di consumi presunti, che saranno determinati sulla base dei consumi storici dell'Utente relativi all'ultimo anno di consumo.

Per i nuovi contratti di fornitura i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza secondo lo standard fissato.

Le "fatture di conguaglio" saranno emesse a seguito di lettura effettiva del contatore, con applicazione sui consumi rilevati per differenza dalla precedente lettura effettiva.

Sia le fatture di acconto che di conguaglio saranno calcolate mediante il criterio dell'applicazione del pro-die, ossia con l'attribuzione dei consumi fatturati alle fasce tariffarie di consumo rapportate al periodo di riferimento.

L'Utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento, al personale del Gestore o comunque incaricato dalla stessa, l'accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.

In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di autolettura, la mancata restituzione entro i termini stabiliti nella stessa comporterà l'addebito di un consumo presunto, come sopra determinato.

ART. 44. Modalità di pagamento.

Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall'Utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con le modalità indicate sulle fatture stesse. Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi rilevati, calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'Utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'Utente.

La fattura emessa rispetta i criteri e le normative stabiliti dalle autorità competenti e conterrà le informazioni utili all'Utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dal Gestore.

Qualsiasi opposizione che l'Utente ritenesse di fare in merito alla fatturazione dovrà essere presentata al Gestore entro il termine indicato nella Carta dei Servizi.

ART. 45. Ricalcolo dei consumi.

Nel caso si constati una inesatta indicazione del contatore (ad esempio contatore fermo, illeggibile, ecc.) oppure in casi di accertato irregolare funzionamento dello stesso, il Gestore procede al ricalcolo dei consumi sulla base del consumo medio rilevato nei tre precedenti periodi di fatturazione escludendo eventuali periodi in cui siano stati registrati consumi elevati a seguito di perdita occulta, non individuabile secondo il principio della buona diligenza..

In mancanza di tale dato, il ricalcolo si effettua sulla base di stime comparative per tipologie di consumo equivalenti oppure riferendosi ai consumi registrati successivamente alla sostituzione del misuratore, secondo il criterio del pro-die. In questo ultimo caso il periodo preso in esame dovrà essere significativo per la tipologia di utenza.

La ricostruzione dei consumi sarà effettuata a partire dal momento in cui si è prodotta l'irregolarità, se determinabile con certezza, oppure dalla data dell'ultima lettura fatturata. Il ricalcolo dei consumi non potrà comunque superare i 365 giorni precedenti

Per perdite occulte da impianti antincendio, previo accertamento dell'inesistenza di consumi abusivi nei cinque anni precedenti, il Gestore addebiterà all'Utente tutto il consumo alla tariffa base dell'uso non domestico.

Il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione sarà conteggiato per intero per la quota calcolata in base al consumo storico e non verrà conteggiato per la quota parte relativa alla perdita.

ART. 46. Addebiti in caso di mancato pagamento.

In caso di pagamento effettuato oltre la data di scadenza della bolletta è prevista, dopo 15 giorni di calendario, la messa in mora dell'Utente: la mora viene calcolata dalla data di effettivo pagamento della bolletta, con addebito sulla bolletta successiva a quella non pagata.

Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, senza che sia avvenuto il pagamento, l'Utente viene avvisato tramite telefono, o fax, o e-mail, o posta ordinaria affinché saldi il debito nei confronti del Gestore. In caso di mancato pagamento sulla bolletta successiva viene ricordato il pagamento della somma dovuta.

Nel caso di morosità ulteriore si procederà con l'attivazione delle procedure previste per la sospensione della fornitura come indicato all'Art. 22.

TITOLO V - PRESCRIZIONI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 47. Prescrizioni e divieti di carattere generale.

Oltre a quanto già indicato nel presente regolamento, è fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dal Gestore.

Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti preventivamente non messi a ruolo se non espressamente autorizzati dal Gestore.

I prelievi d'acqua dalla rete idrica non sono consentiti per le destinazioni diverse da quelle indicate nel contratto di fornitura.

Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le condizioni contrattuali stesse, deve essere immediatamente comunicata al Gestore e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, a spese dell'Utente, adeguato alle diverse condizioni.

L'utilizzo dell'acqua potabile per il riempimento di piscine è consentito solo nel caso in cui, a seguito di domanda dell'Utente, il Gestore rilascia espressa autorizzazione.

Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l'uso improprio delle prese antincendio saranno assoggettati al pagamento delle penalità previste. È fatta salva, in questi casi, la facoltà del Gestore di procedere alla limitazione della fornitura senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'Utente.

In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi di assoluta eccezionalità e ritenuti adeguatamente giustificati a giudizio del Gestore, la penalità sopra prevista non sarà applicata ed il quantitativo d'acqua prelevato sarà addebitato all'Utente alla tariffa per tempo vigente.

Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, il Gestore del Servizio Idrico Integrato provvederà ad applicare le penali previste e a comunicare all'Utente le eventuali prescrizioni necessarie per sanare le violazioni e i termini per l'adempimento delle stesse.

Il termine d'esecuzione non potrà essere inferiore a 30 giorni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Utente.

ART. 48. Principi sanzionatori.

Nel caso di mancato adempimento da parte dell'Utente alle prescrizioni entro il termine previsto dal Gestore, verrà applicato un importo pari agli oneri sostenuti da quest'ultimo in conseguenza dei provvedimenti che avrà dovuto adottare in ragione dell'inosservanza segnalata, fatte salve, in ogni caso, eventuali ulteriori sanzioni derivanti dalla contemporanea o contestuale violazione di norme di legge o regolamentari.

L'importo degli addebiti di cui sopra e gli eventuali loro aggiornamenti sono approvate dall'Ufficio d'Ambito su proposta del Gestore, previo confronto con le Associazioni dei Consumatori.

In linea generale gli utenti saranno tenuti al pagamento di sanzioni, nei casi di seguito esemplificati, ed eventualmente aggiornati in sede di aggiornamento del Regolamento:

- usi impropri e rivendita dell'acqua;
- prelievi abusivi;
- manomissione degli impianti del SII e dei sigilli ai contatori;
- manomissione di condotte e/o punti di presa di proprietà demaniale;
- mancata attuazione delle prescrizioni tecniche impartite dal Gestore;
- mancata o difforme realizzazione delle opere approvate dal Gestore;
- mancata o ritardata attuazione di adempimenti amministrativi previsti dal Regolamento.

ART. 49. Corrispettivi e addebiti.

Nei casi previsti dalla Carta dei Servizi, da disposizioni normative e del presente regolamento, l'Utente sarà tenuto al pagamento di eventuali addebiti e corrispettivi, genericamente riconducibili ai seguenti casi:

- volture d'utenza;
- notifica chiusura utenza morosa;
- riapertura utenza morosa;
- prova di taratura del contatore ed eventuale sostituzione dello stesso;
- prova di verifica del livello di pressione;
- prestazioni a valle del punto di consegna.

L'importo degli addebiti di cui sopra e gli eventuali loro aggiornamenti sono approvate dall'Ufficio d'Ambito su proposta del Gestore, previo confronto con le Associazioni dei Consumatori.

ART. 50. Validità del regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Qualora, successivamente all'entrata in vigore del regolamento, vengano apportate modifiche o integrazioni alla normativa vigente in materia, le disposizioni del presente regolamento in contrasto con quelle statali e/o regionali devono intendersi non applicabili.

ART. 51. Approvazione e modifiche al regolamento.

Secondo quanto previsto dall'art. 107 del D.lgs. n. 152/2006, l'approvazione e le successive modifiche, anche parziali, del presente regolamento competono all'Ente Responsabile dell'ATO e previo parere dell'Ufficio d'Ambito.

ART. 52. Entrata in vigore.

Il presente regolamento è vigente dalla data di affidamento del SII.

ART. 53. Controversie.

Per ogni controversia nascente dall'interpretazione o esecuzione del presente regolamento, si farà riferimento alle norme di legge vigente in materia, con facoltà di esperire un preventivo tentativo di conciliazione secondo il procedimento previsto; foro competente ed organismo di conciliazione sono di norma quelli del luogo di ubicazione dell'immobile corrispondente all'utenza, fatti salvi i diritti di legge.

Per la materia dei reclami si rinvia alla Carta del Servizio Idrico Integrato.